



Città di Fossano

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA
NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
(art. 17-bis D.L. n. 34/2023 come introdotto
dalla Legge di conversione n. 56/2023)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/07/2023

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istruttoria	4
Articolo 5 - Definizione agevolata di importi già oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo versamento	5
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso	5
Articolo 9 - Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 10 - Efficacia	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 31 maggio 2023 n. 56 e dell'art. 1, commi da 222 a 251 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, per quanto compatibile, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate di cui all'art. 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, contenute in carichi affidati al concessionario della riscossione entro il 30 giugno 2022, i debitori possono estinguere il debito, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e alle somme maturate a titolo di aggio.
3. La definizione agevolata può riguardare anche solo un singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti.
5. Il Comune, su richiesta del debitore da presentare entro il 31 ottobre 2023, comunica, nei successivi quindici giorni, l'ammontare delle pendenze passibili di definizione agevolata.

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 30 novembre 2023.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4, con indicazione del numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali del Comune di Fossano, il numero massimo di rate concedibili è pari a 4, con cadenza bimestrale, così scadenti:
 - 29 febbraio 2024
 - 30 aprile 2024
 - 30 giugno 2024

- 15 settembre 2024
4. Il pagamento rateale degli importi dovuti determina, sulle somme da corrispondere, il calcolo degli interessi pari al tasso legale vigente. La scadenza per il pagamento in unica soluzione è il 30 aprile 2024.
 5. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica necessaria alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto motivato dell'istanza entro il 31 gennaio 2024. Nel caso di accoglimento il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e la scadenza delle stesse.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali del Comune di Fossano, non è possibile procedere al pagamento mediante rateizzazione, qualora gli importi siano inferiori a:
 - contribuenti persone fisiche € 500,00
 - contribuenti persone giuridiche € 2.000,00In tal caso l'importo dovuto dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro la scadenza del 30 aprile 2024.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. Non possono formare oggetto di definizione agevolata i debiti riferiti ad altri enti impositori.

Articolo 5 - Definizione agevolata di importi già oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, purchè rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti fino al 30 settembre 2023.
In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Ai seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 comma 1, sono sospesi per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 30 settembre 2023.

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo versamento

1. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 o della parte prima, titolo IV, capo II sezioni seconda e terza, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito delle presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale richiesta, come previsto dalla normativa di riferimento.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 comma 1 e non può altresì proseguire con le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3 comma 1, il contribuente dovrà altresì dichiarare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, compensazione delle spese di lite.
2. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata ed alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle due parti.

Articolo 10 - Efficacia

1. Il presente regolamento, come previsto dal comma 7 dell'art. 17bis del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 56 del 31 maggio 2023, assume efficacia, in deroga alla normativa vigente in materia, dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.